



APPROVATO con Del. di C.C.
N° 70 e 79 del 20.X.2000 e del 28.XI.2000

CITTÀ DI TEANO

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Vincenzo Maiella)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 1

L'esercizio del commercio su aree pubbliche a posto fisso che si svolge settimanalmente per le vie e piazze della Città di Teano è istituito con delibera di C.C. n. 18 del 28.4.1997 ed è disciplinato dalle norme di cui al Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1988 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge Regionale n.1/2000.

ART. 2

L'attività di vendita si svolge il giorno di Sabato.
Nel caso in cui il sabato coincida con una festività è facoltà del Sindaco consentirne lo svolgimento o differirlo ad altra data, sentite le organizzazioni più rappresentative degli operatori su aree pubbliche a livello regionale.

ART. 3

La superficie complessiva dell'area occupata dai posteggi è di mq.5052.
La superficie complessiva dei posteggi, di mq.5052, è suddivisa per 158 posteggi di cui n.20 di mq.80, esclusivamente per la vendita di prodotti di cui alla legge 59/63.

ART. 4

La localizzazione, la configurazione e l'articolazione del mercato è rappresentato dalla pianta planimetrica di cui all'allegato con la specifica indicazione di ogni singolo posteggio, delle aree destinate alla circolazione pedonale, veicolare e alla ubicazione dei parcheggi.

ART. 5

L'assegnazione dei posteggi avviene mediante bandi di gara pubblicati con l'indicazione dei posteggi disponibili e secondo i criteri stabili dalla Regione Campania.

ART. 6

L'assegnazione è decennale e decorrente dalla formale sottoscrizione del contratto- convenzione che deve avvenire a pena di decadenza entro 30 gg. dalla data di comunicazione dell' avvenuta assegnazione.

Il contratto- convenzione, di cui all'allegato A), soggetto a registrazione, può essere tacitamente rinnovato salvo verifica del persistere delle condizioni necessarie per l'assegnazione.

Il rinnovo della concessione può essere disposto dall'Amministrazione ma non essere preteso dal concessionario.

ART. 7

Il Concessionario è tenuto al pagamento dei tributi dovuti secondo le modalità stabilite dal contratto- convenzione di cui all' art.6 del presente regolamento.

ART. 8

Il posteggio temporaneo non occupato dal titolare assegnatario, la cui assenza è riportata nel ruolino di mercato , o disponibile per altra causa, è assegnato per la durata di non utilizzazione agli esercenti, detti " Spuntisti", che ne facciano richiesta purché siano titolari di Autorizzazione Amministrativa per l'esercizio delle attività di cui all'art. 28 comma 1 lett a) e b) del D.Lgs. 114/98, previo pagamento dei tributi dovuti relativamente ai giorni di concessione.

Hanno titolo di precedenza, ai sensi dell'art. 28 comma 11 del D.lgs.114/98, coloro che hanno il più alto numero di presenze prescindendo dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività nei giorni in cui si sono presentati alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi sui mercati di cui al presente provvedimento.

ART. 9

Le verifiche del numero delle presenze degli operatori viene effettuata sulla base di idonea certificazione desunta dal registro delle presenze la cui tenuta viene effettuata a cura del personale comunale specificatamente incaricato.

A parità di presenze ha precedenza chi ha una maggiore anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

L'assegnazione agli *spuntisti* viene effettuata accertata la disponibilità giornaliera e previo pagamento del dovuto sulla scorta di bollettario vidimato dai competenti uffici comunali.

ART. 10

Il titolare di concessione di posteggio comunale decade dalla concessione a seguito della violazione delle norme sull'esercizio dell'attività contenute nell'art. 29 del D.lgs.114/98 e successivi regolamenti.

Il titolare di concessione di posteggio decade, ai sensi dell'art. 29 comma 4 lettera b) , dalla concessione medesima qualora non utilizzi il posteggio **per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi di ciascun anno solare** salvo il caso in cui il mancato utilizzo dipenda da malattia, gravidanza, servizio militare, ferie comunicate all'ufficio competente con idonea certificazione.

Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione delle norme indicate nel presente articolo, la decadenza viene comunicata immediatamente all'interessato, nel rispetto della procedura prevista dalla L. 241/90.

ART. 11

Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per soppressione del posteggio medesimo, per motivi di pubblico interesse o necessità , senza oneri per il Comune.

Milly

Qualora sia revocata la concessione del posteggio per i motivi di cui al comma 1, l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio nell'area del mercato stesso, con superficie non inferiore alla precedente, se disponibile.

ART. 12

Gli operatori titolari di concessione di posteggio possono accedere sull'area di mercato, durante la giornata stabilita all'articolo 2, comma 1, al massimo due ore prima dell'inizio delle operazioni di vendita. L'orario di vendita è stabilito dalle ore 7,30 alle ore 12,00 nel periodo estivo e dalle ore 8,00 alle ore 13,00 nel periodo invernale. In occasioni particolari (Festività Natalizie, Pasquali, Santo Patrono ecc.) e su richiesta delle organizzazioni di categoria potrà essere disposta la protrazione dell'orario di vendita.

Il posteggio deve essere rilasciato libero entro un'ora dopo il termine fissato per la chiusura delle vendite, previa rimozione da ingombri o da rifiuti.

Qualora l'operatore non sia presente al mercato almeno mezz'ora prima dell'orario indicato per l'inizio delle operazioni di vendita, il relativo posteggio viene assegnato per l'intera giornata lavorativa ai soggetti di cui all'art. 8.

Gli operatori "spuntisti" devono presentarsi presso l'Ufficio preposto almeno mezz'ora prima dell'orario fissato per l'inizio delle vendite.

ART. 13

I posteggi riservati alla vendita dei prodotti ricavati dal proprio fondo (legge 59/63), sono utilizzati esclusivamente per la vendita di tali prodotti, pena la decadenza della concessione.

E' altresì motivo di decadenza la perdita del requisito di coltivatore diretto, provato da certificazione rilasciata dal competente ufficio.

I coltivatori diretti non assegnatari di posteggio possono fare richiesta di concessione temporanea e giornaliera limitatamente ai posteggi liberi loro riservati.

L'attività esercitata sul mercato dai soggetti di cui al presente articolo è soggetta alle norme del D. lgs. 114/98, dei successivi regolamenti e del presente regolamento di mercato.

ART. 14

Presso l'Ufficio Commercio è tenuta la pianta del mercato ai sensi dell'art. 26, comma. 8 della legge Regionale 7/1/2000 n. 1, nella quale sono indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, il settore merceologico di appartenenza, la superficie del posteggio assegnato, la durata della concessione.

Allo scopo di garantire la gestione del mercato, il personale incaricato procede alla rilevazione giornaliera delle presenze riportandole nell'apposito ruolino di mercato.

ART. 15

La sospensione delle attività commerciali per rilevanti motivi di carattere igienico può riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che gli altri settori possano continuare normalmente l'attività. La sospensione *ad horas*, viene disposta dal Sindaco nel caso di comprovate esigenze di ordine pubblico o in caso di eventi gravi ed eccezionali.

ART. 16

Si considera occupato dal titolare della concessione anche il posteggio occupato per conto di questi da altre persone, secondo i criteri dell'art. 32, comma 6 della Legge Regionale 1/2000.

Le stesse, comunque devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata al titolare; tale autorizzazione deve essere esibita a richiesta degli Organi di Vigilanza, in originale.

ART. 17

E' consentito lo scambio dei posteggi e delle relative concessioni, tra operatori consenzienti, previa comunicazione congiunta al Sindaco **esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, il Comune può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione di bandi di concorso..**

ART. 18

E' consentito l'accesso dell'automarket, del furgone e dell'autovettura, comunque intestati all'assegnatario, purché non eccedano la superficie del posteggio concesso. Per le vendite dei prodotti alimentari, i veicoli ammessi sono quelli in possesso di regolare autorizzazione sanitaria.

ART. 19

I titolari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare ,anche con piccole sporgenze, spazi comuni, eventualmente attrezzati, riservati alla sosta o al transito pedonale, né ostruire gli ingressi e le vie di fuga.

ART. 20

I prodotti esposti sui banchi , per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, debbono indicare, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs.114/98, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo.

ART. 21

Prima della pubblicazione del bando per l'assegnazione definitiva, i posteggi risultanti liberi, per decadenza, revoca o rinuncia, sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

ART. 22

Il commercio itinerante, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e con le limitazioni di cui al comma 5 dell'art. 32 della Legge Regionale 1/2000, è consentito in Teano con l'eccezione del Centro Storico, intendendosi come tale la zona delimitata dalle circumvallazioni, mentre, per le frazioni nelle piazze o altri spazi pubblici rispettando una distanza minima di 30 metri da eventuali altri punti vendita a posto fisso e per non più di 2 ore.

ART. 23

Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle relative autorizzazioni, può avvenire per cause di morte

o per atto tra vivi, da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D. lgs 114/98.

La comunicazione di subingresso deve essere presentata **in conformità all'art. 42 comma 2 della Legge Regionale 1/2000.**

ART. 24

Ai fini del rispetto delle norme igienico- sanitarie, si intendono integralmente richiamate le disposizioni stabilite dall'art. 28, comma 8 del D.lgs. 114/98, dal D.lgs. 155/97 e dalla Ordinanza del Ministero della Sanità del 2.3.2000.

ART. 25

A carico dei trasgressori delle norme contenute nel presente regolamento, saranno applicate le sanzioni previste **dall'art. 29 del D.lgs. 114/98.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. FP del 26/10/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Vincenzo Maiello)


